

Comune di Udine

**PIANO DI RIASSETTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE al 31/12/2018**

ai sensi dell'art. 20, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016

L'art. 20, c. 1, del D.Lgs. 175/2016 introduce l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di operare l'analisi periodica dell'assetto complessivo delle società direttamente e indirettamente partecipate atto a consentire la predisposizione di un idoneo Piano di riassetto per la loro razionalizzazione corredato da apposita "Relazione tecnica" qualora ricorrano i presupposti di cui al c. 2. Detti provvedimenti vanno adottati dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Sulla base dell'analisi dell'assetto delle società partecipate al 31/12/2018 è risultato che il Comune di Udine era titolare delle sotto elencate partecipazioni societarie:

Partecipaz.		Denominazione società	% di partecipazione Comune di Udine	
Dir.	Ind.			
1		NET S.P.A.	68,02%	
	1	ECO SINERGIE SOC.CON.S.a R.L.		0,23%
	2	EXE S.P.A. in Liquidazione		16,61%
2		SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.	56,31%	
3		UDINE MERCATI S.R.L.	56,00%	
	3	REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d.		0,15%
4		CAFC S.p.A.	3,32%	
	4	FRIULAB S.R.L.		2,71%
	5	BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az.		0,0002%
5		U.C.I.T. S.R.L.	20,00%	
6		AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF	21,02%	
7		HERA S.p.A.	2,96%	
8		UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.	22,87%	
9		FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CON.S.a R.L.	8,52%	
10		DITEDI – SOC.CON.S.a R.L.	10,77%	
11		BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP.per Az.	0,006%	
12		BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa	0,0032%	

mf

Alla luce degli approfondimenti operati quali risultano nel documento denominato “Analisi assetto partecipazioni al 31/12/2018”, risulta che possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione (nel rispetto dei criteri e requisiti previsti agli artt. 4, 5 e 20 del D.Lgs. 175/2016) le partecipazioni nelle sotto elencate società:

- NET S.P.A.
- ECO SINERGIE SOC.CON.S.a R.L. (partecipazione indiretta tramite NET SpA)
- SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
- UDINE MERCATI S.R.L.
- CAFC S.p.A.
- FRIULAB S.R.L. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA)
- U.C.I.T. S.R.L.
- AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF
- HERA S.p.A.
- FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CON.S.a R.L.
- BANCA POPOLARE ETICA – SOC.COOP.per Az.

Richiedono provvedimenti di razionalizzazione le sottoelencate partecipazioni societarie per le quali si rende necessaria l'adozione (prosecuzione) dei relativi interventi, ai sensi dell'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016:

- EXE S.p.A. in Liquidazione (partecipazione indiretta tramite NET SpA);
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa;
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.);
- BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA);
- UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.
- DITEDI – SOC.CON.S.a R.L.

I soggetti societari innanzi elencati erano già tutti risultati precedentemente non rispondenti ai requisiti del TUSP e quindi destinatari degli interventi di razionalizzazione indicati nell'unità “Relazione sull'attuazione del Piano di riassetto e razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2017”.

Di seguito si forniscono gli ulteriori elementi rilevanti ai fini del corretto inquadramento attuale e prospettico degli interventi suddetti (modalità e tempi di attuazione) sulle relative partecipazioni societarie non conformi, assunti gli approfondimenti all'uopo operati nell'apposita “Relazione tecnica di corredo” che completa il presente Piano.

Provvedimenti di liquidazione già precedentemente avviati

EXE S.p.A. in Liquidazione (indiretta tramite NET SpA)

Società partecipata indirettamente tramite NET SpA.

La società è già in liquidazione dal 28/07/2017.

L'esaurimento della liquidazione societaria seguirà ad una tempistica attualmente non prevedibile, principalmente legata agli obblighi di gestione post-mortem di un impianto di smaltimento rifiuti.

Non è possibile fare previsioni sull'esito della procedura stante la complessità della stessa e l'impossibilità sia per NET che per il Comune di esercitare alcuna competenza al riguardo.

Non si prevedono risparmi dalla suddetta procedura di liquidazione, posto che il possesso della partecipazione non comporta oneri specifici per NET SpA che ha già svalutato integralmente la sua partecipazione. Gli unici benefici potranno eventualmente consistere nelle economie operative indotte dalla minore attività amministrativa connessa alla gestione della partecipazione, una volta definitivamente cessata.

Conclusioni:

Prosecuzione della procedura liquidatoria già in atto ed idonea alla razionalizzazione della società partecipata secondo quanto già stabilito a seguito della Revisione straordinaria ex art. 24 e della Razionalizzazione periodica ex art. 20.

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione coatta amministrativa

La procedura di liquidazione è già in atto ai sensi del DL n. 99 del 25/06/2017.

Non è possibile fare previsioni sull'esito della procedura e sulla sua durata stante la complessità della stessa e l'impossibilità per il Comune di esercitare alcuna competenza al riguardo.

Non si prevedono risparmi dalla suddetta procedura di liquidazione, posto che il possesso della partecipazione non comporta oneri specifici per il Comune che ha già svalutato nel 2016 la sua partecipazione. Gli unici benefici potranno eventualmente consistere nelle economie operative indotte dalla minore attività amministrativa connessa alla gestione della partecipazione, una volta definitivamente cessata.

Conclusioni:

Prosecuzione della procedura liquidatoria già in atto ed idonea alla razionalizzazione della società partecipata secondo quanto già stabilito a seguito della Revisione straordinaria ex art. 24 e della Razionalizzazione periodica ex art. 20.

Provvedimenti di dismissione già precedentemente avviati

REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d. (indiretta tramite UDINE MERCATI S.r.l.)

L'alienazione era stata originariamente stabilita con la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, poi confermata in sede di Revisione ordinaria a fine 2018.

Trattandosi di partecipazione in società estera l'alienazione, da parte di Udine Mercati Srl, deve avvenire nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto Croato.

Non è possibile fare una previsione attendibile sui tempi di conclusione della procedura di cessione in atto, stante l'esiguità della partecipazione e la conseguente difficoltà a reperire una controparte interessata al suo acquisto.

Non si ritiene di ottenere risparmi specifici dalla suddetta alienazione, posto che il possesso della partecipazione non comporta oneri per Udine Mercati Srl (ne per il Comune di Udine). Gli unici benefici potranno consistere nelle economie operative indotte dalla minore attività amministrativa connessa alla gestione della partecipazione, una volta ceduta.

Conclusioni:

Conferma dell'alienazione della partecipazione secondo quanto già stabilito a seguito della Revisione straordinaria ex art. 24 e della Razionalizzazione periodica ex art. 20.

BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az. (indiretta tramite CAFc SpA)

Cafc SpA, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.09.2017, ha già deliberato la dismissione e avviato la conseguente procedura di vendita della partecipazione.

Detta procedura è tutt'ora in atto.

Le azioni di CiviBank (ISIN IT0001014783) vengono negoziate sul sistema multilaterale Hi-mtf, mercato istituito e gestito da Hi-mtf Sim, in conformità alla Direttiva europea sui Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID) e riconosciuto dalla Consob, l'Autorità italiana di vigilanza sui mercati finanziari.

Non si ritiene di ottenere risparmi specifici dalla suddetta alienazione, posto che il possesso della partecipazione non comporta oneri per Cafc (ne per il Comune di Udine). Gli unici benefici potranno consistere nelle economie operative indotte dalla minore attività amministrativa connessa alla gestione della partecipazione, una volta ceduta.

Conclusioni:

Conferma dell'alienazione della partecipazione secondo quanto già stabilito a seguito della Revisione straordinaria ex art. 24 e della Razionalizzazione periodica ex art. 20.

UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.

Il possesso della partecipazione è ammesso, in astratto, ai sensi del c. 7 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, che deroga allo svolgimento delle attività tassativamente elencate al c. 2 dell'art.4 della norma.

La società tuttavia presenta profili gestionali e organizzativi di evidente criticità riconducibili alle ipotesi di non conformità indicate dall'art. 20, c. 2, in particolare:

- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizio precedenti (pur con l'esimente di cui all'art. 26, c. 12-quater);
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- esigenze di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Pur considerata la dimensione minoritaria della partecipazione posseduta dal Comune di Udine, alla luce dei rilevanti e reiterati risultati negativi già emersi e in via di formazione, risulta confermata la marcata difficoltà della società a perseguire in modo efficace, economico ed efficiente le finalità di promozione economico-sociale proprie dell'ente socio e quindi le relative strategie di promozione e sviluppo del territorio di riferimento.

Conseguentemente, non sussistono le condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria oltre che di opportunità sociale che, originariamente, avevano determinato la scelta strategica di partecipare, attraverso il ricorso al modulo privatistico, allo svolgimento dei servizi realizzati dalla società.

L'alienazione della partecipazione rientra nella piena discrezionalità del socio ed è quindi autonomamente attuabile dal Comune indipendentemente dalle (divergenti) valutazioni operate dagli altri soci, anche pubblici.

Ai sensi dell'art. 7 dello statuto della società risulta in particolare che:

- ciascun azionista non può possedere una quota superiore al 49% delle azioni ordinarie emesse;
- gli istituti di credito e enti finanziatori non possono detenere una quota superiore al 30% delle azioni ordinarie emesse;
- i soci hanno diritto di prelazione da esercitarsi nei termini della specifica procedura stabilita per il caso di vendita delle azioni ad altri soci o a terzi;
- le azioni trasferite in violazione delle disposizioni statutarie non danno diritto di voto.

E' stata avviata la procedura ad evidenza pubblica sulla base delle modalità tutte all'uopo stabilite dalla Giunta Comunale e precisamente:

- valutazione della partecipazione col criterio del patrimonio netto rettificato;
- previsione di un secondo tentativo di gara in caso di asta deserta con facoltà di modifica del prezzo a base d'asta;

L'aggiudicazione definitiva e quindi la vendita della partecipazione potrà comunque avvenire solamente previo esperimento della procedura di prelazione statutariamente prevista, una volta individuato il miglior offerente in esito alla gara.

Considerate quindi le tempistiche amministrative richieste per l'espletamento delle procedure di gara e quella statutaria per l'esercizio del diritto di prelazione, si ritiene che un primo tentativo di cessione della partecipazione possa concludersi entro aprile 2020.

Non risulta attualmente percorribile la procedura straordinaria di recesso prevista dal c. 5 dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 in quanto riferita unicamente alla Revisione straordinaria, salvo emersione di diversi orientamenti o chiarimenti in proposito.

In merito ai risparmi ottenibili dalla suddetta alienazione, ancorché di controvalore significativo, si ritiene che i maggiori benefici consisteranno nella liberazione di risorse operative (principalmente ore lavoro di personale e amministratori) attualmente impiegate nelle attività amministrative connesse alla gestione e controllo della partecipazione. In termini economico-finanziari sarà inoltre possibile liberare gli accantonamenti di bilancio richiesti a fronte delle perdite subite dalla società.

Conclusioni

Conferma dell'alienazione della partecipazione secondo quanto già stabilito a seguito della Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 di fine 2018.

DI.TE.DI S.C.ar.l.

DITEDI è organismo riconosciuto come "cluster" del settore ICT e digitale dalla LR 3/2015 e come tale svolge un'attività di rilievo all'interno delle politiche regionali di innovazione e di sviluppo industriale.

A tale proposito, il c. 9 del suddetto art. 4 prevede altresì che i Presidenti di Regione, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono deliberare la motivata esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 4 medesimo a singole società a partecipazione della Regione, tenuto conto della misura e qualità della partecipazione pubblica e degli interessi pubblici ad essa connessi e al tipo di attività svolta.

Ad oggi non risulta che detto provvedimento sia stato adottato.

La società presenta tutt'ora due (a e b) delle tre sotto riportate criticità di cui all'art. 20 c. 2 del D. Lgs. 175/2016 che già precedentemente avevano comportato l'intervento di razionalizzazione, in particolare:

- a) società che presenta un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) società che ha fatto registrare nel triennio precedente un fatturato medio inferiore a 500.000 €;
- c) società non costituita per la gestione di un servizio d'interesse generale che ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (criticità superata nel quinquennio 2014-18).

L'alienazione della partecipazione rientra nella piena discrezionalità del socio ed è quindi autonomamente attuabile dal Comune indipendentemente dalle valutazioni operate dagli altri soci, in particolare pubblici. La cessione è però soggetta a specifici vincoli statutari:

- Art. 5: possono entrare a far parte della società come soci:

- a) le imprese appartenenti al settore dell'informatica, dell'ICT e attività connesse, aventi la sede sociale o unità locale nell'area del distretto, ovvero che dichiarano di stabilirsi entro 6 mesi nel territorio della predetta area;
- b) consorzi ed enti di sviluppo industriale operanti ai sensi della LR FVG del 3 gennaio 1999 compresi nell'area territoriale del distretto;
- c) associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali;
- d) associazioni, società finanziarie, enti e consorzi anche costituiti o partecipati da imprese che svolgono attività di interesse generale ovvero altre attività rilevanti a favore delle imprese insediate nel distretto.

- Art. 10: il capitale sociale deve essere posseduto da soci di natura pubblica in misura pari almeno al 51% dello stesso. Deve considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di partecipazione idoneo a far venire meno la prevalenza del capitale pubblico. Nessun socio può detenere quote in misura superiore a nominali Euro 25.000.

La percentuale di capitale detenuta dai soci pubblici è attualmente pari al 51,54%, dopo che il Comune di Reana ha attuato la dismissione della propria partecipazione a favore di alcuni imprenditori privati, e pertanto il Comune di Udine, salvo l'improbabile cessione a favore di un altro soggetto pubblico, è impossibilitato a cedere la propria partecipazione a meno di future modifiche statutarie.

IL Comune di Udine si sta adoperando per la rimozione degli attuali vincoli imposti dallo statuto societario alla cessione.

Allo scopo di raggiungere la migliore valorizzazione della partecipazione in dismissione si conferma l'opportunità di adottare il sistema di aggiudicazione dell'asta pubblica tramite offerte segrete al rialzo secondo le norme degli artt. 73, c. 1, ltr. c) e 76 del RD 827/1924.

Tenuto quindi conto di quanto sopra, si ritiene che il bando di gara potrà essere pubblicato entro 3 mesi dalla la rimozione del vincolo alla cessione della partecipazione.

Non risulta attualmente percorribile la procedura straordinaria di recesso prevista dal c. 5 dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 in quanto riferita unicamente alla Revisione straordinaria, salvo emersione di diversi orientamenti o chiarimenti in proposito.

In merito ai risparmi ottenibili dalla suddetta alienazione, ancorché di controvalore significativo, si ritiene che i maggiori benefici consisteranno nella liberazione di risorse operative (principalmente ore lavoro di personale e amministratori) attualmente impiegate nelle attività amministrative connesse alla gestione e controllo della partecipazione.

Conclusioni

Conferma dell'alienazione della partecipazione secondo quanto già stabilito a seguito della Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 di fine 2018.

Udine, 05 dicembre 2019

il Dirigente del Servizio Amministrativo Appalti
Dott. Rodolfo Londero



Comune di Udine

RELAZIONE TECNICA

di corredo al

PIANO DI RIASSETTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE al
31/12/2018

ai sensi dell'art. 20, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016

Il "Piano di riassetto e razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2018" del Comune di Udine ha individuato la necessità di operare i sotto indicati interventi di razionalizzazione:

Provvedimenti di liquidazione:

- EXE S.p.A. in Liquidazione (partecipazione indiretta tramite NET SpA);
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione coatta amministrativa;

Provvedimenti di dismissione:

- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.);
- BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA);
- UDINE GORIZIA FIERE S.p.A.
- DITEDI – SOC.CON.S.a R.L.;

Con riferimento alle fattispecie innanzi enunciate vengono di seguito esposti gli ulteriori elementi atti a fornire, oltre a quanto riportato nelle "Schede tecniche di analisi", un idoneo quadro della situazione di ciascuna delle società interessate a supporto delle pertinenti indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione e dei relativi interventi previsti.

PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE

Procedimenti di liquidazione già avviati

EXE S.p.A. in Liquidazione

L'assemblea dei soci di EXE SpA ha già deliberato in data 28/07/2017 la messa in liquidazione della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2484, c. 1, nr. 4 e 2447 C.c. e approvato la nomina di due liquidatori tutt'ora in carica. Detta gestione ha determinato un Patrimonio netto negativo sia nel 2016 che nel 2017 mentre il bilancio 2018 benché non risulti ancora portato all'approvazione dei soci, si prevede registrerà ulteriori sensibili perdite.

La procedura di liquidazione è attualmente ancora in atto.

Il socio di maggioranza è attualmente la Regione Friuli V.G., subentrata dal 01/01/2019 alla Provincia di Udine, cessata col 31/12/2018 mentre Net SpA, società in-house controllata dal Comune di Udine ex art. 2359 C.c. detiene una quota di minoranza.

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione coatta amministrativa

Ai sensi del TUB e del DL 25/06/2017 n. 99 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto 185 del 25/06/2017, su proposta della Banca d'Italia, ha disposto la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della banca con conseguente nomina dei Commissari liquidatori.

A seguito di ciò, l'intero valore azionario risulta completamente azzerato.

PROVVEDIMENTI DI DISMISSIONE

Procedimenti di alienazione già avviati

REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d.

Società partecipata indirettamente tramite UDINE MERCATI S.R.L., controllato ex art. 2359 C.c. dal Comune di Udine.

La procedura di alienazione mediante trattativa diretta è stata avviata nel 2017 da parte di Udine Mercati ma non è ancora giunta a conclusione.

La partecipazione è costituita da n. 1.130 azioni del valore nominale di 60 Kune croate pari a c.a Euro 8,10 cadauna (0,264% del capitale sociale).

Dal bilancio dell'esercizio 2018 la società si è riportata in utile dopo due esercizi (2017 e 2016 di perdite consecutive).

La complessiva partecipazione è iscritta al valore di € 8.856, inferiore quindi al controvalore della corrispondente quota di patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (pari a Euro 9.217).

BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az.

Società partecipata indirettamente tramite CAFC SpA, società in house sottoposta a controllo analogo dei soci affidanti.

La partecipazione è costituita da nr. 838 azioni del valore nominale di Euro 3,00 cadauna, e quindi di nominali Euro 2.514, complessivamente pari allo 0,0049% del capitale sociale (corrispondente allo 0,0002% in termini relativi per il Comune di Udine) ed è iscritta nel bilancio di Cafc per Euro 6.536.

La procedura di alienazione (su piattaforma telematica) risulta già avviata nel 2017 da parte di CAFC SpA ed è in atto alla data di redazione del presente documento.

La procedura è in fase di svolgimento e quindi si concluderà appena individuato un idoneo acquirente, presumibilmente nel corso del 2019.

UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A.

Situazione societaria e compagine sociale

La società nasce dalla trasformazione, avvenuta nel 2003, dell'originario ente fieristico udinese in SpA e dalla successiva incorporazione di Udine Esposizione Srl.

Attualmente la società presenta la seguente composizione azionaria:

- | | |
|-------------------------|--------|
| - CCIAA Pn-Ud | 48,96% |
| - Comune di Ud | 22,87% |
| - Comune di Martignacco | 15,73% |
| - Intesa San Paolo | 7,43% |
| - CCIAA Ts-Go | 5,00% |

- Confartigianato 0,01%

Quanto sopra, tenuto conto che:

- la CCIAA di Ud ha incrementato nel 2017 la propria partecipazione acquistando una frazione della partecipazione posseduta dall'ex Provincia di Udine, pari al 7,14% del capitale sociale;
- la Provincia di Udine, già precedentemente posta in liquidazione ex LR 20/2016, è definitivamente cessata il 31/12/2018;
- Il Comune di Martignacco, ai sensi delle Del. di Giunta Reg. n. 1654 del 07/09/2018 e n. 2125 del 16/11/2018 è subentrato (pur avanzando formali riserve), ex lege, alla Provincia suddetta nella partecipazione in Udine e Gorizia Fiere SpA;
- la CCIAA di Ts-Go, già nell'ambito della Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. 175/2016, ha stabilito di dismettere la sua partecipazione e a seguito di asta pubblica andata deserta, ha richiesto alla società la liquidazione della spropria quota ex c. 5 del predetto art. 24; detta procedura è ancora in corso.

Risulta quindi un quadro non coordinato e divergente, da parte dei soci pubblici, attualmente detentori della maggioranza del capitale sociale.

Si evidenzia altresì che lo statuto prevede limitazioni alla partecipazione di ciascun singolo azionista, in particolare all'art.7 si stabilisce un tetto massimo individuale pari al 49%.

Esito precedenti azioni di razionalizzazione

Nel 2015 con provvedimento del Sindaco del 23 marzo veniva adottato, ai sensi dell'art.1, cc. 611 e segg. Della L. 190/2014, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Udine. Detto Piano, pur considerando le criticità di inquadramento della società nell'ambito delle funzioni comunali ed il negativo andamento di gestione, espone nella Relazione tecnica di corredo, stabiliva tuttavia il mantenimento della partecipazione, anche alla luce della perdurante crisi economica allora in atto, previo avvio di una forte azione di contenimento delle spese di funzionamento e di un percorso di aggregazione tra gli enti fieristici regionali (a partire da Pordenone Fiere).

Nel 2017 con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 63 d'ord. veniva approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 dalla quale emergeva, oltre alle criticità precedentemente evidenziate, anche l'ulteriore incertezza sull'evoluzione della compagine societaria per effetto della soppressione del socio Provincia di Udine al cui esito si rimandavano le valutazioni future.

Nel 2018, già in sede assembleare di approvazione del bilancio 2017, il socio Comune di Udine (e non solo) ha espresso ampie riserve sull'evoluzione della società, anche per i suoi effetti sulla revisione periodica delle partecipazioni e chiesto un programma d'intervento di risanamento ovvero alternativi provvedimenti straordinari, in conformità ai fondamentali principi di una sana gestione finanziaria. Con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 83 d'ord. è stata approvata la Revisione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e quindi la dismissione della società, revocabile nel caso in cui un intervento dell'Amministrazione regionale consentisse il superamento delle criticità riscontrate.

In assenza di interventi esterni, la società ha invece accentuato il suo trend negativo nel 2018 e chiuderà in forte perdita anche il corrente esercizio 2019 senza avvio di alcun nuovo programma concreto di rilancio che peraltro implicherebbe un significativo riorientamento dell'originaria mission aziendale distanziandosi ulteriormente dalle finalità istituzionali del Comune.

Evoluzione della gestione e sue prospettive

La società presenta un andamento in perdita strutturale ultimamente accentuato sia nel quinquennio 2013-17 (salvo l'episodico pareggio conseguito nel 2015) che 2014-18.

Questo nonostante varie iniziative di razionalizzazione dei costi già attuate dalla società sul fronte delle spese generali e del personale.

Detti risultati negativi hanno trovato copertura nelle riserve della società ma già col 2018 una parte residua è stata rinviata a nuovo.

Anche per il 2019 la società prevede perdite cospicue con ulteriore aggravamento degli indicatori di allarme già rappresentati in bilancio ai fini della valutazione del rischio di crisi aziendale e quindi di compromissione della stessa continuità aziendale, posta anche l'assenza di efficaci misure correttive.

Detta evoluzione impatterà negativamente sui futuri bilanci del Comune a partire dal 2020 alla luce dell'obbligo, ex art. 21 del D.Lgs. 175/2016, di accantonamento, pro quota, in un apposito fondo vincolato, di una somma pari alle perdite non immediatamente ripianate dalla società.

La governance della società è stata modificata nel 2019 con la sostituzione del CdA con un Amministratore unico.

Eventuali attività complementari alle iniziative meramente fieristiche, che la società pare stia valutando, potrebbero determinare possibili ricadute positive ma solo nel medio periodo.

Il superamento delle presenti difficoltà di gestione richiede una profonda riorganizzazione strategica non solo della società in quanto tale ma dell'intero comparto regionale che tutt'ora, però, non si intravede.

Il Comune di Udine, data anche l'attuale situazione della compagine societaria, non dispone di strumenti atti a determinare scelte ed obiettivi strategici della partecipata.

La partecipazione è costituita da nr. 1.392.637 azioni del Val. nominale di Euro 1,00 ciascuna pari al 22,87% del capitale sociale (di Euro 6.090.208), a fronte di un Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (2018) pari a Euro 6.063.684, in ulteriore decadimento nel 2019.

DITEDI S.R.L.

Situazione societaria e compagine sociale

Ditedi Scarl è una società consortile a capitale parzialmente pubblico, sorta nel 2009 in conformità alla LR 27/1999 poi abrogata dall'art. 59 della LR 3/2015 (Rilancio imprese FVG – Riforma delle politiche industriali) per valorizzare alcune componenti distintive del territorio dei Comuni facenti parte del Distretto delle Tecnologie Digitali (Comuni di Tavagnacco, Udine e Reana del Rojale), quali la numerosità e la rilevanza delle imprese del settore ICT (Information & Communication Technology).

DITEDI, successivamente, è stato riconosciuto come ente gestore del Cluster ICT del Friuli Venezia Giulia con Legge Regionale del 20 febbraio 2015 n. 3 come modificata dall'art. 91, comma 1, lettera a) della Legge Regionale del 9 dicembre 2016, n 21.

Nella LR 21/2016 viene sancita l'importanza dei Cluster quale strumento volto allo sviluppo delle economie di rete e al miglioramento della competitività del territorio.

La LR 37/2017, all'art. 2, c. 39 e 40, assegna ai soggetti gestori dei cluster le iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione.

La compagine sociale attuale è la seguente:

Comune di Tavagnacco	19,23%
Comune di Udine	10,77%
Regione Friuli V.G.	10,77%
CCIAA	10,77%
Altri soci privati	48,46%

In particolare si evidenzia che:

- dal 01/01/2019 la Regione Friuli V.G. è subentrata nella titolarità della partecipazione della soppressa Provincia di Udine ex L.R. 20/2016;
- l'ex socio Comune di Reana, dopo aver disposto la dismissione della propria partecipazione (pari al 10,77%) in sede di Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016, ha concluso nel 2018 il trasferimento della stessa a favore di soci privati.

Attualmente, lo statuto sociale prevede che il capitale sociale deve essere detenuto da soggetti pubblici in misura almeno pari al 51% considerandosi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di partecipazione idoneo a far venire meno tale limite.

Il Comune di Udine, data anche l'evoluzione della compagine societaria, non dispone di strumenti atti a condizionare gli obiettivi strategici della partecipata.

Esito precedenti azioni di razionalizzazione

Nel 2017, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, il Consiglio Comunale, con delibera n. 63 del 28.09.2017, ha adottato il Piano straordinario di razionalizzazione, supportato da schede tecniche di analisi delle partecipazioni ove si evidenziava che l'attività della società, benché rilevante all'interno del quadro delle politiche regionali di innovazione e sviluppo industriale, non rientrasse tra le funzioni fondamentali del Comune di Udine né fosse strettamente necessaria al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il Consiglio Comunale invece, atteso anche il riconoscimento di Ditedi quale "cluster" del settore ICT operato dalla LR 3/2015, ha ravvisato una forte strategicità della società mentre rispetto ai fattori di criticità di cui all'art. 20, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 175/2016 ha ritenuto opportuno rinviare ogni decisione all'esito del trasferimento della partecipazione della Provincia di Udine.

Nel 2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 83 d'ord. è stata approvata la Revisione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e quindi la dismissione della società, revocabile nel caso in cui la Regione Friuli V.G. adotti, ai sensi del c. 9 dell'art. 4 de TUSP, un provvedimento idoneo a escludere dall'applicazione dell'art. 4 medesimo Ditedi e questa evidenzi un chiaro recupero dell'equilibrio economico finanziario.

Evoluzione della gestione e sue prospettive

Dopo vari esercizi chiusi in perdita (-14.381 € nel 2015, -36.787 € nel 2016 e -39.341 € nel 2017) la società ha registrato di nuovo un modesto utile nel 2018 e altrettanto si

prevede avverrà nel 2019 segnando il tendenziale rientro della gestione aziendale su valori positivi.

Le perdite pregresse hanno trovato comunque copertura nelle riserve della società senza impattare negativamente sui bilanci del Comune socio, ex art. 21 del D.Lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo opera, come da statuto, senza compensi.

La partecipazione è costituita da una quota del Val. nominale di Euro 14.000,00, pari al 10,77% del capitale sociale (di Euro 130.000,00), a fronte di un Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (2018) pari a Euro 186.190, sostanzialmente stabile nel 2019.

Udine, 05 dicembre 2019

Il Dirigente del Servizio Amministrativo Appalti
Dott. Rodolfo Londero

